



CNOP Consiglio Nazionale
Ordine degli Psicologi

Protocollo in arrivo
n. 446 del 18 set 2012

TD 7125

Orlandi Falcone Perillo associati

Avv. Fabio Orlandi
Avv. Andrea Falcone
Avv. Carlo Perillo d. Alleva

Roma, 18 settembre 2012

Avv. Giuseppe Maria Berni
Avv. Michele Zec
Vittoria Ambra Ricciuti
Vitt. Francesco Massimo Caleri
Vittoria Alessandra Sibatti
Vittoria Mariela Turchi

Spett.le
Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Psicologi

c.a. Dott. Giuseppe Luigi Palma

a mezzo posta elettronica: presidenza@psy.it

OGGETTO: PARERE SUL POTERE DI ASSEVERAZIONE DELLE PARCELLE IN CAPO AI CONSIGLI TERRITORIALI DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI.

Egregio Presidente,

viene richiesto a questo Studio legale un parere in merito alla configurabilità del potere di asseverazione delle parcelle in capo ai Consigli territoriali dell'Ordine, ai fini dell'applicazione della normativa di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. e all'eventuale esistenza di un obbligo per tali Enti di offrire il relativo servizio.

Al fine di fornire la risposta a quanto richiesto, preciso quanto segue.

SULL'INAPPLICABILITÀ DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 633, COMMA 1, N.3 E 636 C.P.C. AGLI PSICOLOGI E SULLA CORRISPONDENTE INESISTENZA DELL'OBLIGO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI RILASCIARE PARERI DI ASSEVERAZIONE DELLE PARCELLE SU ISTANZA DEGLI ISCRITTI.

Per quanto di interesse ai fini del parere richiesto, deve preliminarmente evidenziarsi che l'art. 633, comma 1, n. 3 c.p.c., rubricato come "condizioni di ammissibilità" (del procedimento di ingiunzione, ndr), dispone che il giudice competente possa pronunciare

Avv. Francesco Luca n. 29 11 197 - Roma - Tel 06.8666.217 - Fax 06.8666.579
www.offassociati.it - segreteria@offassociati.it



Orlandi, Falcone, Scirillo associati

"ingiunzione di pagamento (...) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti (...) ad (...) esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

La formulazione della disposizione appena citata, dunque, prevede che l'emissione del Decreto Ingiuntivo su parcelle professionali possa essere accordata ai soli "esercenti una libera professione od arte la quale esista una tariffa legalmente approvata".

Tale norma è poi integrata dal precetto contenuto nell'art. 636 c.p.c., ove il legislatore dispone che "nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie".

Una corretta esegesi di tale ultima disposizione, dunque, non può ignorare che l'inciso iniziale nel porre come presupposto "i casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633" intende specificare che, ferme le condizioni di ammissibilità indicate nell'art. 633, la domanda del professionista deve essere accompagnata, tra l'altro dal parere della competente associazione professionale e che, solo ove le "tariffe legalmente approvate" (di cui al 633, n. 3) siano anche obbligatorie (perciò vincolanti negli importi per i professionisti) non occorre che tale parere sia reso.

Quanto sin qui esposto, pertanto, rende immediatamente chiara la differenza esistente tra la medesima situazione sostanziale relativa ad uno Psicologo e, ad esempio un Avvocato. La Professione di Psicologo, infatti, a differenza di altre professioni regolamentate, non dispone di un tariffario legalmente approvato.

Ciò comporta, *prima facie*, che l'abrogazione delle tariffe intervenuta con D.L. 1/12 non ha inciso in alcun modo sull'ordinamento degli Psicologi, al quale conseguentemente la disciplina di cui all'art. 633 c.p.c. non poteva applicarsi in precedenza né può applicarsi adesso, quantomeno sino all'emanazione da parte del Ministero competente di un Decreto che fissi degli standard tariffari orientativi.

A conferma di ciò può rilevarsi come nella legge di ordinamento della professione di Psicologo non esiste alcuna norma che attribuisca ai Consigli territoriali il potere di

*Avv. Francesco Scirillo n. 29 - 06 197 - Roma - Tel. 06.86.666.247 - Fax 06.86.666.279
www.officiassociati.it - uffici.roma@officiassociati.it*



Orlandi Falzone Perillo associati

asseverare le parcelle su richiesta dei professionisti ai fini dell'instaurazione del procedimento di ingiunzione, cosa che invece accade per l'ordinamento forense.

Per tutte le ragioni susposte deve perciò concludersi che, allo stato della normativa, non vi sia alcuna fonte che imponga ai Consigli territoriali di rilasciare pareri di congruità sulle parcelle ad istanza dei propri iscritti; ciò, ovviamente non impedisce ad essi di offrire tale servizio aggiuntivo anche se tale parere di congruità non potrà integrare la fattispecie prevista dagli artt. 633 e 636 c.p.c., non essendo essi (in assenza di una completa regolamentazione del legislatore) direttamente applicabili agli Psicologi.

Per completezza di trattazione, deve precisarsi che il parere di congruità potrebbe essere reso nell'ipotesi in cui sia un giudice a chiederlo, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ, ovvero nell'ottica del principio di cooperazione tra poteri dello Stato, per la determinazione del compenso dovuto ad un professionista ad esso iscritto.

L'ipotesi prospettata, infatti, oltre che sostanzialmente differente da quella esposta in precedenza, assolve ad un'esigenza che può verificarsi nel corso di un giudizio ordinario vertente sulla determinazione del compenso spettante ad un professionista e che ha valore ed effetti giuridici completamente differenti; basti rilevare che in tal caso il parere non è fondato su alcun tariffario ma su una valutazione dell'Ente che tenga conto della circostanza che il compenso deve in ogni caso essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

Avv. Andrea Falzone